

COMUNE DI CASINA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 19 aprile 2016

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Presupposto per l'applicazione della tassa
- Articolo 3 – Soggetto attivo
- Articolo 4 – Soggetti passivi
- Articolo 5 – Locali e aree oggetto alla tassa
- Articolo 6 – Esclusioni dalla tassa
- Articolo 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali
- Art. 8 - Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero
- Articolo 9 - Riduzioni tariffarie per tutti i tipi di utenze
- Articolo 10 – Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche
- Articolo 11 – Riduzione e agevolazioni per le utenze non domestiche
- Articolo 12 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni
- Articolo 13 – Categorie di utenza
- Articolo 14 - Tariffe della tassa
- Articolo 15 – Riscossione
- Articolo 16 – Dichiarazione
- Articolo 17 – Tassa giornaliera
- Articolo 18 – Rimborsi e compensazione
- Articolo 19 – Attività di controllo e sanzioni
- Articolo 20 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Articolo 21 – Riscossione coattiva
- Articolo 22 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.

La gestione dei rifiuti suddetti è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione della tassa

Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Art. 3 – Soggetto attivo

Soggetto attivo della tassa è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa medesima. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

Art. 4 – Soggetti passivi

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 – Locali e aree oggetto della tassa

Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b) aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo all'esercizio di un'attività;

c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa è quella calpestabile.

La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Art. 6 – Esclusioni dalla tassa

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

Locali:

- inutilizzati e completamente sgombri di arredi, suppellettili, macchinari e materiali e privi di utenze attive di servizi a rete (acqua oppure energia elettrica);
- i fabbricati danneggiati, non abitabili e non utilizzabili, ed effettivamente non utilizzati, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- stabilmente muniti di attrezzature quali locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione e stagionatura, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche, stalle per bestiame;
- vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;
- le unità immobiliari di fatto non utilizzate e non utilizzabili, perché sottoposte a interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, oppure di manutenzione straordinaria che comportino la perdita dell'abitabilità, limitatamente al periodo di validità del provvedimento autorizzativo e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie ecc.;
- locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva ;
- destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose.

Aree:

- impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- adibite all'accesso dei veicoli delle stazioni di servizio carburanti;
- zone di transito e di manovra;
- zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Sono, inoltre, escluse d'ufficio da tassazioni le superfici pertinenziali ed accessorie ad abitazioni per la parte eccedente i 150 mq.

Infine sono escluse dal pagamento della tassa i locali e le aree utilizzate dal Comune di Casina.

Art 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 70%;
- strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 70%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 70%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 60%;
- elettrauto: 70%;
- ricoveri attrezzi e mezzi agricoli: 20%;
- caseifici, cantine vinicole e salumifici: 60%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 60%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 60%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 80%;
- laboratori fotografici o eliografici: 80%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 80%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 70%.

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

Art. 8 - Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero

La tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo.

La riduzione è effettuata operando a conguaglio una riduzione sulla parte variabile proporzionale alla quantità di rifiuti che si dimostra aver avviato al recupero rispetto al totale presunto.

Art. 9 - Riduzioni tariffarie per tutti i tipi di utenze

La tassa è ridotta al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi gli 800 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi non su suolo pubblico. Qualora tale distanza risulti inferiore agli 800 metri ma superiore ai 500 metri, la tassa è ridotta al 70%, sia per la quota fissa che per la quota variabile.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg., la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

Art. 10 – Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche

A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento comunale per il compostaggio domestico, è concessa una riduzione della tassa, sulla quota fissa e variabile, del 20%.

Vengono introdotte le seguenti riduzioni a favore delle famiglie più numerose al fine di ridurre l'effetto del passaggio al nuovo metodo tariffario:

- utenze domestiche con 4 occupanti: riduzione del 15%;
- utenze domestiche con 5 occupanti: riduzione del 29,50%;
- utenze domestiche con 6 o più occupanti: riduzione del 33%.

Art. 11 – Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche

Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui all'art. 17.

Per le aree scoperte operative accessorie ad utenze non domestiche la tassa è ridotta al 50% della tariffa corrispondente ai locali coperti, vista la minore attitudine a produrre rifiuti. Per le stesse ragioni la tassa è ridotta al 30% per le aree scoperte delle utenze non domestiche classificabili nelle categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), 23 (mense, birrerie, hamburgerie), 24 (bar, caffè, pasticcerie).

Agli esercizi commerciali classificati nelle categorie dalla 13 alla 15 e dalla 25 alla 27 (negozi di vendita di varia tipologia) e classificati nella categoria 24 (bar, caffè, pasticcerie) ubicati fuori dal centro del capoluogo, è applicata una riduzione del 50%. Si considerano facenti parte del capoluogo le ubicazioni identificate nella toponomastica comunale.

Viene introdotta una riduzione del 20% sulle utenze classificate nelle categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), 23 (mense, birrerie, hamburgerie), 24 (bar, caffè, pasticcerie), 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) e 22A (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ubicati in zone periferiche) a condizione della presentazione della dichiarazione indicata nell'ultimo comma del presente articolo.

Nel caso di utenze non domestiche per le quali non sia ancora iniziata l'attività oppure sia cessata, la corrispondente tariffa è ridotta al 50% per il periodo di effettivo non esercizio dell'attività d'impresa.

Ai locali e le aree non domestiche utilizzate in modo continuativo da organizzazioni non a scopo di lucro (Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, cooperative sociali, fondazioni, organizzazioni non governative, ONLUS, imprese

sociali) e da parrocchie, la tassa è ridotta del 70% a condizione della presentazione della dichiarazione indicata nell'ultimo comma del presente articolo. Le occupazioni temporanee dei medesimi soggetti sono esenti dal pagamento della tassa.

Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche viene concessa una riduzione del 20%. Tale agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione entro i termini di legge.

Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l'autorizzazione all'attività limitata nell'anno, è riconosciuta una riduzione nella parte variabile pari ad 1/365 del tributo dovuto per ogni giorno in cui l'attività è esclusa.

L'agevolazione del 20% concessa alle utenze classificate nelle categorie 22, 23, 24, 27, 22A e 22B e del 70% concessa alle utenze di organizzazioni non a scopo di lucro, è condizionata alla presentazione di apposita dichiarazione attestante il rispetto delle regole relative alla raccolta e smaltimento delle frazioni di rifiuti recuperabili, secondo le modalità attivate da parte del gestore.

La presente dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine di 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento oppure, successivamente, entro il 20 gennaio di ogni anno e avrà validità anche per le annualità successive.

Gli uffici comunali provvederanno alla verifica di quanto dichiarato.

Art. 12 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, calcolando le percentuali di riduzione in ordine decrescente.

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 80% della tassa dovuta.

Art. 13 – Categorie di utenza

La tassa comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

- a) Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione e tutti i locali pertinenziali e accessori degli stessi (garages, cantine, depositi, legnaie, sottotetti...);
- b) Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) domestiche residenti o ad uso continuativo; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune oppure vi abbiano stabilito la dimora abituale e continuativa nel corso dell'anno come risulta da loro dichiarazione o da altre informazioni raccolte dal Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:

- documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero;
- attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza.

b) domestiche non residenti o ad uso discontinuo; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza o che comunque non dimorino abitualmente e continuativamente nel territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a uno. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in una unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche utilizzate da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Si ritiene in ogni caso utile applicare le classificazioni e i coefficiente validi per i comuni superiori a 5.000 abitanti in quanto più analitica e maggiormente rispondente alla realtà comunale. Inoltre, rispetto a quanto previsto nel citato DRP 158/99, vengono aggiunte tre sottocategorie denominate: cat. 7A – Alberghi con ristorante ubicati in zone “periferiche”; cat. 8A – Alberghi senza ristorante ubicati in zone “periferiche” e bad & breakfast; cat. 22A – Ristoranti, trattorie, osterie, pub ubicati in zone “periferiche”; definendo come zone “periferiche” quelle ubicate fuori capoluogo (definite a norma del comma 3 del precedente art. 11).

Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 14 - Tariffe della tassa

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione, detenzione o il possesso.

La variazione, nel corso dell'anno, dei componenti il nucleo familiare determina l'incremento o la diminuzione della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

Ogni variazione che incida sulla determinazione o sulla quantificazione della tassa dovuta dal contribuente ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è determinata.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati

con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tassa non versate.

Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. In caso di mancata approvazione delle tariffe della tassa per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate la tariffe in vigore.

Art. 15 – Riscossione

Il versamento della tassa deve avvenire esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, mediante il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione della tassa.

Il pagamento verrà effettuato in due rate annuali scadenti rispettivamente il 31 maggio e il 30 settembre con facoltà di pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascuno anno.

Per l'anno 2014 le due rate scadranno, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre con facoltà di pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio.

Nel caso di emissione di avvisi di pagamento integrativi o a conguaglio nel corso dell'anno, oppure in caso di ritardato invio, per motivazioni tecniche, organizzative o legislative, degli avvisi di liquidazione della tassa, potranno essere indicati termini di pagamento differenti, non inferiori comunque ai 30 giorni dalla data di emissione.

La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro su base annua.

Art. 16 – Dichiarazione

I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili alla tassa;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici

possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2013 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

Art. 17 – Tassa giornaliera

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.

La tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e in base alla tariffa annuale della tassa attribuita alla categoria corrispondente, rapportata al giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

Il pagamento minimo richiesto per la tassa giornaliera è di € 2,50.

Art. 18 – Rimborsi e compensazione

La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

Art. 19 – Attività di controllo e sanzioni

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tassa, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

Art. 20 - Dilazione del pagamento degli avvisi di pagamento e accertamento

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di pagamento e accertamento secondo le modalità previste nel Regolamento comunale delle entrate.

Art. 21 – Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.